



REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA

ATER DELLA PROVINCIA DI RIETI



TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni e l'organizzazione dell'Avvocatura dell'Ater della Provincia di Rieti, in conformità ai principi stabiliti dalla legge professionale (L. n. 247/2012) dal Codice Deontologico Forense e dal Regolamento Degli Uffici Legali Degli Enti Pubblici Del C.O.A. Di Rieti.

ART. 2 PRINCIPI GENERALI

1. L'attività dell'Avvocatura ha carattere professionale di elevato grado, autonomia e potere decisionale di rilevanza esterna e si svolge nel rispetto delle norme in materia, dei principi e delle direttive fissati dall'Ordine forense e delle disposizioni adottate con il presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 23 della L.247/2012 è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica degli Avvocati ad essa appartenenti.
3. Gli Avvocati dell'Avvocatura rispondono per il mandato professionale direttamente ed unicamente al legale rappresentante dell'Azienda.
4. I legali dell'Avvocatura sono tenuti ad attenersi ai principi stabiliti nella Legge Professionale (Legge n. 247 del 31/12/2012) e nel Codice deontologico degli Avvocati (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014). Il legale appartenente all'Avvocatura è tenuto al rispetto dei doveri professionali tra cui quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza; il medesimo non dovrà mai assumere posizioni di incompatibilità con il mandato ricevuto che dovrà svolgere con competenza, diligenza, segretezza riservatezza ed indipendenza, curando costantemente il proprio aggiornamento professionale.

TITOLO II COMPETENZE

Articolo3 ATTIVITA' GIUDIZIALE

1. Compito principale dell'Avvocatura è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Azienda attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione.
2. Ai componenti Avvocati dell'Avvocatura sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal Legge n. 247 del 31/12/2012.
3. In particolare, ai componenti avvocati dell'Avvocatura è conferita apposita procura generale alle liti per l'assunzione del patrocinio legale dell'ATER affinché la rappresenti e difenda in tutte le cause promosse, da promuovere, attive e passive, in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, di mediazione obbligatoria e facoltativa, cautelare, di cognizione,



di istruzione sommaria, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinnanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per la costituzione di parte civile dell'Ente), amministrative, tributarie, e dinnanzi ai collegi arbitrali.

4. I componenti avvocati dell'Avvocatura, ai sensi dell'art. 84 del codice di procedura civile, possono compiere e ricevere, nell'interesse dell'Azienda, tutti gli atti del processo, possono impostare la lite in conformità agli obbiettivi indicati dal Servizio competente tramite il Direttore Generale, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali, ordinari, esecutivi, dinnanzi ad ogni ordine e grado della Magistratura, non espressamente riservati all'ATER quale parte, proporre azioni, resistere in giudizio, transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto ciò che ritengano necessario per il buon esito del giudizio.

Articolo 4 CONSULENZA

1. Oltre alla attività giudiziale ed a quella ad essa propedeutica, i componenti avvocati dell'Avvocatura sono chiamati a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale e di consulenza legale agli Organi istituzionali e direzionali della Azienda a supporto dell'attività amministrativa. In particolare i pareri possono essere richiesti dai Dirigenti e dal Direttore Generale; di norma i pareri verranno richiesti a mezzo quesito scritto dal Dirigente competente, trasmesso in copia al Direttore Generale, a da quest'ultimo direttamente, corredato dalle opportune informazioni e documenti necessari alla corretta istruzione della questione oltre all'esposizione dei fatti ed degli eventuali obbiettivi dell'Ente.
2. I pareri legali verranno resi in tempo utile perché il Servizio interessato possa procedere ai successivi adempimenti, salva l'autonomia decisionale finale dei competenti Dirigenti.

Articolo 5 ASSISTENZA

1. I componenti dell'Avvocatura sono altresì chiamati, secondo le modalità specificate nell'articolo precedente, a svolgere attività di assistenza legale e supporto, nei casi seguenti:
 - redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali sulla base delle indicazioni fornite dai Servizi interessati;
 - esame del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;

Articolo 6 INCARICHI ESTERNI

1. Ove si rendesse necessario, per la rilevanza e/o gravosità di singole questioni giudiziali e/o stragiudiziali, può essere conferito, con provvedimento del Direttore Generale, incarico ad avvocati esterni. L'incarico ad avvocati esterni può essere conferito anche nelle ipotesi di eccessivo carico di lavoro per il legale interno e comunque in ogni altra situazione eccezionale congruamente motivata, che renda difficoltosa la gestione della pratica da parte



dell'Avvocatura.

Articolo 7 RAPPORTI CON GLI UFFICI

1. Gli uffici dell'Azienda, su richiesta dell'avvocato, trasmettono all'Avvocatura tutti gli atti ed i documenti necessari all'impostazione e alla condotta della lite, nonché alla stesura dei pareri, in tempo utile per gli eventuali adempimenti procedurali.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

Articolo 8 STRUTTURA

1. L'Avvocatura ha struttura di Servizio specialistico ed autonomo, che agisce in relazione allo svolgimento dei mandati professionali in posizione di diretta collaborazione con la Direzione Generale.
2. L'Avvocatura è composta da Avvocati, inseriti in apposito Ruolo Legale, costituito con l'entrata in vigore del presente Regolamento, e da personale amministrativo appartenente al ruolo ordinario del personale.
3. La responsabilità dell'Avvocatura è affidata, con formale incarico del Direttore, ad un Avvocato iscritto nell'elenco speciale, con funzioni di coordinamento in posizione di *primus inter pares* rispetto ad eventuali colleghi legali, ed è scelto tra gli Avvocati dell'Avvocatura con maggiore anzianità di servizio nella Sezione medesima.

Articolo 9 COORDINATORE

1. Il Responsabile dell'Avvocatura, nel rispetto dei principi dettati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, coordina l'attività degli avvocati assegnando le pratiche e le cause, anche se ritenuto opportuno secondo modalità decise dal Direttore Generale con apposito provvedimento, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo nonché la collaborazione tra gli avvocati, ferma restando l'autonomia professionale.
2. Al Responsabile è affidata la valutazione del personale amministrativo che, a seguito della entrata in vigore del presente regolamento, entrerà a far parte dell'Avvocatura.

Articolo 10 AVVOCATI

1. L'attività dei legali nell'espletamento dei mandati professionali ricevuti è improntata, nell'ambito di una ripartizione dei carichi di lavoro quantitativamente e qualitativamente equilibrata, al principio della massima collaborazione tra professionisti ed a quello dell'individualità e autonomia nello svolgimento dei casi affidati. Agli Avvocati non potranno



essere affidate funzioni prevalenti di carattere amministrativo che non siano strettamente connesse all'attività legale.

2. Ciascun Avvocato individua, autonomamente, nel rispetto degli indirizzi generali indicati dall'Azienda, la linea difensiva formale e sostanziale, proponendo, in caso di necessità, al rappresentante dell'Ente le scelte strategiche conseguenti; sottoscrive i propri atti anche per l'attività stragiudiziale e per quella propedeutica alla attività giudiziale ed, inoltre, partecipa personalmente alle discussioni giudiziali e stragiudiziali relative alle pratiche Lui affidate.
3. L'iscrizione degli Avvocati all'Albo speciale e la formazione permanente obbligatoria, nei termini e modi dettati dal Consiglio Nazionale Forense, nonché ogni onere connesso, sono a carico dell'Azienda.

Articolo 11

PERSONALE AMMINISTRATIVO

1. All'Avvocatura è assegnato un numero adeguato di personale amministrativo, che presta la propria attività in base alle rispettive qualifiche contrattuali di appartenenza, per lo svolgimento dell'attività non professionale di segreteria e di supporto amministrativo e/o contabile all'attività dei professionisti della struttura, ed è organizzata e diretta dal Responsabile dell'Avvocatura.

TITOLO IV

ORGANICO E DISCIPLINA DEL RAPPORTO PROFESSIONALE

Articolo 12

TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO

1. Il personale professionista dell'Avvocatura, in considerazione delle peculiarità delle prestazioni fornite e dell'autonomia che caratterizza lo svolgimento delle attività legali ed allo scopo di garantirne un trattamento giuridico-economico adeguato al ruolo professionale, in coerenza con le prescrizioni del Consiglio dell'Ordine e dell'Ordinamento Professionale, è inserito nello specifico "Ruolo legale", distinto dal restante personale dell'Azienda.
2. Nell'ambito del Ruolo legale, all'entrata in vigore del presente regolamento, è prevista la posizione di Avvocato, con trattamento giuridico-economico dell'area Quadri del CCNL Federcasa.
All'Avvocato Coordinatore spetta un trattamento giuridico-economico adeguato al ruolo svolto ed integrato con una indennità di coordinamento.

Articolo 13

MOBILITA'

1. Gli Avvocati dell'Avvocatura non possono, senza la loro adesione all'uscita dal Ruolo Legale, essere assegnati ad altri incarichi, salvo deroghe per incarichi temporanei autorizzati dal Direttore Generale, previo parere favorevole del Capo dell'Avvocatura.



Articolo 14

COMPENSI PROFESSIONALI

1. Ai professionisti assegnati all'Avvocatura, sono corrisposti i compensi professionali dovuti per l'esercizio dell'attività professionale a norma della L. n. 247/2012 ed in conformità all'art. 9 del D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito in L. n.114/2014.

I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:

- a) Nelle ipotesi di sentenze favorevoli all'Ente con recupero delle spese legali a carico della controparte, per le somme recuperate;
- b) in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, in base alle norme di cui al presente regolamento e nei limiti dello stanziamento previsto;
- c) nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie in base alle norme di cui al presente regolamento e nei limiti dello stanziamento previsto;

Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, come ad esempio, in via esemplificativa, quelli che dichiarano la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'irricevibilità del ricorso o dell'azione, la carenza di giurisdizione o di competenza ovvero le sentenze che 5 dichiarano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, agli atti del giudizio, per perenzione, mancata comparizione delle parti, abbandono, pronunce di inammissibilità o improcedibilità per carenza di interesse o cessata materia del contendere, difetto di legittimazione ad agire.

Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale.

In caso di definizione stragiudiziale delle controversie giudiziarie, agli avvocati spettano i compensi professionali indicati nell'accordo transattivo, se posti a carico della controparte.

Articolo 15

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. I compensi di cui alla **lettera a) dell'articolo precedente**, ivi compresi quelli eventualmente maturati come arbitro di parte, sono ripartiti tra gli Avvocati dipendenti con le seguenti modalità:
 - a) Il 20% è trattenuto dall'Azienda a titolo di contributo alla copertura delle spese generali e gestionali sostenute dal Servizio nell'attività di supporto amministrativo all'attività professionale dei legali del Servizio;



- b) il 50% spetta all'Avvocato incaricato del contenzioso, o designato quale arbitro;
- c) il 20% è suddiviso tra tutti gli avvocati appartenenti all'Avvocatura (compreso il Coordinatore);
- d) il 10% spetta al Coordinatore;

In caso di un solo Avvocato, i compensi di cui alla lettera b), c) e d) spettano all'unico legale.

- 2. I compensi di cui alla **lettera b) e c) dell'articolo precedente**, ivi compresi quelli eventualmente maturati come arbitro di parte, sono ripartiti tra gli Avvocati dipendenti con le seguenti modalità:

- e) il 70% spetta all'Avvocato incaricato del contenzioso, o designato quale arbitro;
- f) il 20% è suddiviso tra tutti gli avvocati appartenenti all'Avvocatura (compreso il Coordinatore);
- g) il 10% spetta al Coordinatore;

In caso di un solo Avvocato, i compensi di cui alla lettera e), f) g), spettano all'unico legale.

- 3. I compensi di cui all'articolo precedente, ivi compresi quelli eventualmente maturati come arbitro di parte, sono liquidati semestralmente, a richiesta del Responsabile dell'Avvocatura, dal Direttore Generale con propria determinazione; possono essere liquidati anche trimestralmente, ove il Responsabile ne faccia richiesta.
- 4. I compensi professionali spettanti agli avvocati interni, confluiscono sul fondo appositamente istituito denominato "Fondo per i compensi professionali avvocatura – avvocati dipendenti".
- 5. I compensi per cui sia maturato il diritto, spettano agli Avvocati collocati a riposo o non facenti più parte dell'Avvocatura, a qualunque titolo, per due anni successivi alla data di quiescenza o dall'uscita dall'Avvocatura.

Articolo 16

CORRELAZIONE CON LA VALUTAZIONE DI RISULTATO E CON L'INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITA'

- 1. E' fatta salva la corresponsione della retribuzione di risultato e l'incentivazione alla produttività come regolate in sede di contrattazione collettiva.

Titolo V ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 17

ACCESSO AGLI ATTI DELL'AVVOCATURA



1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
 - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b);
2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla legislazione vigente in materia ed agli strumenti normativi propri dell'Azienda.

Articolo 19 PRATICA PROFESSIONALE

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense, ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Azienda e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso all'esame di Stato.
3. La pratica forense è svolta con modalità rispondenti alle normative vigenti.